



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: Enti del sistema camerale: versamento ai sensi dell'art. 1, comma 594 della Legge 27.12.2019 n. 160 – circolare MEF n. 16 del 9.4.2024

Nell'anno duemilaventiquattro addì 22 del mese di aprile alle ore 9,45 presso la Sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

| | |
|--|---|
| Sono presenti: | il Presidente: Mario Pozza, i Consiglieri: Lionello Caregnato, Angelo Facchin, Carlo Miotto, Pierluigi Sartorello, |
| Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta: | il Vicepresidente: Nadia Zampol, i Consiglieri Giovanni Cher, Ivana Del Pizzol i Revisori dei Conti: Enrico Lamanna (Presidente), Carla De Leoni, Simone Gasparetto |
| Segretario: | Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio |

| | |
|------------------------|--|
| Assistono in presenza: | - Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario - Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria di Direzione |
| Assistono da remoto: | - Marco D'Eredità, Dirigente dell'Area Servizi alle Imprese - Raffaella Manganiello. Responsabile Settore Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Partecipazioni Camerali - Loretta Guerrona, funzionario camerale. |

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale.

Come è noto, la Legge 27.12.2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) ha previsto all'art. 1 da commi 590 a 600 il limite complessivo di spesa sostenibile a partire dalla gestione 2020 con riferimento alla categoria "acquisizione di beni e servizi".

La normativa citata ha disposto:



Deliberazione di Giunta camerale

- la disapplicazione di diverse disposizioni (allegato A) che si sono susseguite nel tempo e che hanno inciso su diverse tipologie di spese (art. 1 comma 590);
- la previsione, a partire dall'esercizio 2020, di un unico limite determinato dal valore medio dei costi sostenuti per acquisto di beni e servizi nel triennio 2016-2018 come risultanti dai bilanci d'esercizio approvati (art. 1 comma 591). La base imponibile è rappresentata dalle voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio d'esercizio redatto a norma dello schema di conto economico di cui al D.M. 27.3.2013 (art. 1 comma 592). Nell'allegato C del D.P.R. n. 254/2005, tali voci corrispondono ai conti riguardanti rispettivamente prestazioni di servizi, interventi economici, organi istituzionali e godimento beni di terzi;
- il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi *"in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento"*. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi *"le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finanziate o vincolate da norma di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi"* (art. 1 comma 593);
- l'incremento di un ulteriore 10% della somma da versare al bilancio dello Stato rispetto all'importo dovuto alla data del 31.12.2018 (art. 1 comma 594).

Con riferimento ai presunti importi da versare allo Stato per il contenimento della spesa (consumi intermedi, mobili e arredi e D.L. 78/2010), con provvedimento n. 30/2016 del 20.06.2016 e n. 75/2016 la Giunta ha deliberato di:

- procedere al versamento per la parte di competenza delle singole Camere accorpate di Treviso e di Belluno (periodo 01.01/15.05.2016);
- sospendere il versamento al Bilancio dello Stato per la parte di competenza della CCIAA di Treviso – Belluno accantonando la somma da versare allo Stato.

Con provvedimento n. 8 del 24.01.2017 la Giunta ha dato mandato al Presidente per l'avvio all'azione di accertamento avanti al giudice ordinario di Roma al fine di ottenere un pronunciamento in ordine all'obbligo di procedere al versamento delle somme relative al contenimento della spesa, unitamente alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Con provvedimento n. 34 del 21.03.2017 e n. 18 del 02.03.2018 la Giunta ha deliberato di non procedere, analogamente a quanto già stabilito per l'anno 2016, anche per gli esercizi 2017 e 2018, al versamento al Bilancio dello stato delle somme relative al "Taglia spese" in attesa della decisione del Tribunale di Roma in ordine all'atto di citazione promosso dall'Ente n. R.G. 36221/2017. Tale decisione è stata confermata dalla Giunta con provvedimento n. 30 del



Deliberazione di Giunta camerale

27.03.2019 per il versamento dell'anno 2019 e con provvedimento n. 56 del 7.5.2020 per l'anno 2020 e successivi fino alla definizione della causa in corso.

Gli importi da destinare all'eventuale versamento allo Stato sono stati quindi accantonati nell'apposito fondo a bilancio.

Va detto, prosegue il dr. Tiozzo, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 210 del 14 ottobre 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme che prevedono l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riduzione della spesa per consumi intermedi, per acquisti di beni e servizi, per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Tra gli elementi che sono stati presi in considerazione dalla Corte va menzionato il dimezzamento, dal 2017, dell'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio, che ha amplificato l'effetto delle riduzioni di spesa, incidendo in maniera sempre più gravosa sui loro bilanci e rendendo i sacrifici imposti non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

Secondo l'Autorità rimettente il fine del contenimento della spesa pubblica non risultava congruente con l'obbligo di riversamento dei risparmi conseguiti, vanificando lo sforzo compiuto da tutti i soggetti tenuti al taglio. Le norme censurate, in particolare, non risultavano conformi all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza del mezzo utilizzato rispetto al fine dichiarato e all'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione. Il contrasto con le norme costituzionali veniva sollevato anche sotto il profilo della proporzionalità tra i sacrifici imposti alle Camere di commercio e il beneficio conseguito dall'Erario (artt. 3 e 53 Cost.), frustrando gli interessi tutelati e intralciando la corretta ed economica gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere di commercio, a scapito della correttezza e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

È da evidenziare inoltre che il Decreto 9.6.2023 il MIMIT, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022, ha disposto, per le CCIAA che avevano provveduto al versamento, il rimborso *"delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, con riferimento all'annualità 2017"*.

Con riferimento all'azione di accertamento avanti al giudice ordinario di Roma, con la sentenza relativa alla causa R.G. 36221/2017 emanata in data 27.3.2023, il Tribunale ha accertato



Deliberazione di Giunta camerale

che, a fronte della sentenza n. 210/2022 della Corte costituzionale *“non sussiste, a carico di parte attrice, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato”* delle norme riguardanti il contenimento delle spese. Per tale motivo si è provveduto a rilevare nel bilancio d’esercizio 2023 una sopravvenienza attiva di € 2.607.191,40, relativa alle somme accantonate nell’apposito fondo per il contenimento spesa per gli anni 2017-2018-2019.

Poiché gli obblighi di riversamento previsti dalla normativa del 2019 appaiono affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale della normativa previgente, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 210/2022, in assenza di una soluzione legislativa, è stato ritenuto opportuno intraprendere, insieme a tutte le altre Camere di commercio italiane ed Unioni regionali, l’azione in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, rinviando la decisione di agire, eventualmente, dinanzi alla Corte costituzionale (DG n. 110 del 21.9.2023 lett. a). È stato infatti conferito l’incarico di difesa all’Avv. Alfonso Celotto per il giudizio da promuovere dinanzi al Tribunale di Roma (DSG n. 183 del 20.9.2023) per ottenere la restituzione delle somme versate o accantonate dal 2020 relative al *“taglio-spesa”*.

Nell’atto di citazione, presentato al Tribunale di Roma il 16.11.2023 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si rileva che:

- le parti attrici dal 1° gennaio 2020, a norma dell’art. 1, comma 594 della L. n. 160/2019 e del relativo allegato A sarebbero illegittimamente assoggettate all’annuale versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato di un importo (peraltro incrementato del 10%), analogo a quello dichiarato incostituzionale con la sent. n. 210 del 2022 della Corte costituzionale. Pur avendo prudenzialmente effettuato il versamento (e/o l’accantonamento) relativo agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 contestano la sottoposizione a tale obbligo incostituzionale e richiedono la restituzione delle somme versate e la sospensione di ogni obbligo *pro futuro*;
- le ragioni degli Enti camerali si fondano sulla palese incostituzionalità del co. 594 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, perché norma che replica il medesimo meccanismo di taglio delle spese pubbliche e riversamento del relativo risparmio in favore del bilancio dello Stato, già dichiarato incostituzionale - per il periodo 2017- 2019 - dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 210/2022, che, in tal senso, certifica l’assunto di parte attrice.
- il comma 594 obbliga le Camere di commercio a versare *“annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018”* maggiorato di un ulteriore 10%. La Corte costituzionale, con la richiamata pronuncia n. 210/2022, ha sancito l’incostituzionalità dei versamenti effettuati dalle Camere di commercio relativamente – tra gli altri – proprio all’annualità 2018. Appare pertanto evidente come alcuna pretesa possa legittimamente avanzarsi nei riguardi degli Enti camerali sulla base di *“quanto dovuto nell’esercizio 2018”*, dal momento che il Giudice delle



Deliberazione di Giunta camerale

Leggi ha inequivocabilmente accertato che nell'anno 2018 nulla era in realtà dovuto dagli stessi. Oggi, pertanto, tale obbligo per le CCIAA è senza oggetto, nulla essendo dovuto per l'annualità 2018. Anche da qui, pertanto, discende l'evidente illegittimità dei versamenti effettuati dalle odierne attrici, le quali, pertanto, chiedono la restituzione di quanto indebitamente versato al bilancio dello Stato, nonché l'accertamento della non debenza delle somme comunque accantonate relativamente agli anni dal 2020 in poi.

- prevedendo l'obbligo di riversare i risparmi di spesa conseguiti ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, hanno imposto sacrifici che non sono oggi più sostenibili e che contrastano con il dettato costituzionale, e in particolare:
 - **con l'art. 97 Cost.**, perché finiscono per frustrare gli interessi tutelati dalle CCIAA e che fanno capo ai rispettivi iscritti, paralizzando la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi spettanti all'Ente camerale, a fronte di utilità meramente patrimoniali e non adeguatamente delineate, con pregiudizio del principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione;
 - **con il combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost.**, perché determinano l'introduzione di una disciplina irragionevole dal momento che:
 - a) proprio per effetto della previsione del riversamento in favore dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti, non consentono a ciascuna CCIAA di garantire il rispetto del generale principio dell'equilibrio del bilancio, che è, invece, obiettivo imprescindibile delle Camere di commercio, perché detto riversamento determina la sottrazione ai naturali destinatari della missione istituzionale degli Enti camerali, ossia alle imprese, degli eventuali miglioramenti in termini di efficienza della gestione, senza neppure il previo accertamento dell'esistenza di un simile miglioramento;
 - b) sempre attraverso la previsione dell'obbligo di riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti dalle CCIAA, finiscono per sottrarre loro (e nello specifico, alle CCIAA attrici) anche le somme versate dalle imprese, legate alla fornitura di servizi in favore delle stesse, determinando, contemporaneamente, anche la violazione del principio dell'autarchia funzionale degli Enti camerali, consistente nell'autosufficienza delle risorse per assicurare l'adempimento delle funzioni, e alterando, quindi, l'equilibrio del bilancio del singolo ente. Se, infatti, parte delle somme che potrebbero essere destinate alla missione istituzionale della CCIAA, per il sostegno alle imprese nelle varie forme previste dalla normativa specifica, viene devoluta all'indifferenziata spesa corrente dello Stato, è evidente la lesione che si determina alla relativa gestione finanziaria e all'obbligo di corretta allocazione delle risorse;
 - **con l'art. 118, ultimo comma, Cost.**, che impone la valorizzazione, e non certo la penalizzazione, dell'autonoma iniziativa dei cittadini e, quindi, delle autonomie, funzionali, tra cui le CCIAA;
 - **con il combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost.**, per l'evidente sproporzione (per le motivazioni appena esposte) che sanciscono tra i sacrifici imposti alla CCIAA attrice (e al



Deliberazione di Giunta camerale

sistema camerale in generale) e il beneficio correlativamente conseguito dall'Erario: a ben vedere, infatti, sebbene, in generale, l'imposizione di regole di contenimento della spesa può ritenersi appropriata alle finalità degli interventi legislativi di cui si tratta, operati in contesti di grave crisi economica, tuttavia, non appare altrettanto congruente con le finalità dell'intervento in questione il previsto obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio dello Stato, perché simile previsione legislativa finisce per vanificare lo sforzo sostenuto dalle CCIAA (e, quindi, nello specifico, dalle odierne attrici) nel conseguire detti risparmi, lasciando sostanzialmente invariato il saldo complessivo della spesa consolidata.

Analogamente a quanto la Corte costituzionale ha ritenuto per l'arco temporale 2017-2019, dunque, anche per il periodo successivo all'1.01.2020, ossia per gli anni 2020 e seguenti, deve concludersi nel senso che l'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti sancito dalle disposizioni poco più sopra nuovamente richiamate *"mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria e determina un aggravamento dei bilanci di detti enti, le cui entrate risultano, a regime, effettivamente dimezzate"* (cfr. sentenza n. 210/2022, § 3.1.).

A fine febbraio 2024 è pervenuta da parte del legale difensore la comunicazione relativa alla data fissata per l'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale Civile di Roma (R.G. 53276/2023), corrispondente al 10 luglio 2024.

E' da rilevare che, con nota prot. 27671 del 16.11.2023, Unioncamere – Roma, con riferimento alla scheda relativa al monitoraggio dei versamenti al bilancio dello Stato ha indicato che: *"come è noto, il sistema camerale ha avviato azioni giurisdizionali per l'estensione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale anche ai versamenti imposti da leggi successive a quelle oggetto della pronuncia di incostituzionalità. Conseguentemente, tali somme saranno accantonate in bilancio, ma non versate, in attesa della definizione dei contenziosi. Qualora il quadro normativo e giurisdizionale dovesse subire variazioni in forza delle previsioni contenute nella legge di bilancio 2024 il MEF provvederà con successiva circolare a fornire ulteriori istruzioni e contestualmente sarà aggiornata anche la relativa scheda di monitoraggio."*

Inoltre, con riferimento al versamento degli importi per il contenimento della spesa (art. 1 comma 594 Legge n. 160/2020) è necessario considerare quanto previsto dalla circolare n. 16 del 9.4.2024 con la quale il MEF precisa che:

- con la sentenza n. 210 del 19 ottobre 2022, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune norme di contenimento della spesa, nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. La citata sentenza, così formulata, ha peraltro mantenuto inalterati i previgenti limiti relativi al contenimento della spesa, limitando



Deliberazione di Giunta camerale

l'espressione del proprio giudizio all'obbligo di riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato per le sole annualità 2017-2018 -2019.

- a decorrere dal 1° gennaio 2020, in materia di versamenti al bilancio dello Stato connessi alle misure di contenimento vigenti, trova applicazione l'articolo 1, comma 594, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale stabilisce che *“Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.”*

Prevede, inoltre, che le Camere di commercio, anche per l'anno 2024, *“effettuino il versamento previsto dal citato comma 594 e di provvedere, come di consueto, all'invio della “Scheda monitoraggio delle riduzioni di spesa”, allegata alla circolare (Allegato 2), “relativa al suddetto versamento al bilancio dello Stato, per l'anno 2024, debitamente compilata”*. La verifica deve essere effettuata dai rappresentanti del MEF nei collegi dei revisori dei conti.

Ricorda, infine, che le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali, essendo inserite nell'elenco delle pubbliche amministrazioni del c.d. *“conto economico consolidato della P.A.”*, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), *“a prescindere dalla loro autonomia finanziaria.....continuano ad essere destinatari di tutte le disposizioni di finanza pubblica in cui l'ambito soggettivo di applicazione è costituito dall'articolo 1, commi 2 e 3, della citata legge n. 196/2009 e, in particolare, delle norme che attengono al contenimento delle spese, ai fini del consolidamento della spesa della P.A.”*

Per quanto riguarda l'eventuale importo da versare allo Stato, come evidenziato nella delibera consiliare n. 21 del 6.12.2023 (approvazione del preventivo economico 2024) e considerato quanto già precedentemente deliberato dalla Giunta con provv. n. 56/2020, l'Ente non ha versato l'importo previsto per contenimento della spesa in attesa della decisione del Tribunale di Roma, provvedendo nel contempo ad accantonare le somme nell'apposito fondo denominato *“Fondo accantonamento per contenimento spese”*. Il totale accantonato nel Fondo al 31.12.2023 è pari a complessivi € 4.370.116,53, come riepilogato nel seguente prospetto:



Deliberazione di Giunta camerale

| | 2016 (16.5.2016 - 31.12.2016) | 2020 (aumento del 10% rispetto all'anno 2018) | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Art. 61 comma 17 D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in Legge 6.8.2008 n. 133 | | 21.170,42 | 21.170,42 | 21.170,42 | 21.170,42 |
| Art. 8 comma 3 D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in Legge 7.8.2012 n. 135 e art. 50 comma 3 D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 | 446.822,77 | 786.408,09 | 786.408,09 | 786.408,09 | 786.408,09 |
| Art. 1 comma 141 Legge n. 228 del 24.12.2012 | 2.632,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 6 D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in Legge 30.7.2010 n. 122 (*) | 100.425,30 | 147.480,56 | 147.480,56 | 147.480,56 | 147.480,56 |
| | 549.880,25 | 955.059,07 | 955.059,07 | 955.059,07 | 955.059,07 |
| | | | 4.370.116,53 | | |

Si rende ora necessario, conclude il Segretario Generale, valutare nuovamente l'eventuale versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa oppure – come già avvenuto precedentemente – e confermare la sospensione dei versamenti in attesa della decisione del Tribunale di Roma, provvedendo nel contempo, all'accantonamento delle somme nell'apposito fondo.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall'Ente a seguito dell'ultima modifica degli assetti organizzativi, con



Deliberazione di Giunta camerale

l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio n. 21 del 6 dicembre 2023 che ha approvato il Preventivo economico per l'anno 2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 156 del 6 dicembre 2023, che ha approvato il budget direzionale per il 2024 e che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2024 per la realizzazione dei programmi di attività;

VISTO il provvedimento n. 252 del 22 dicembre 2023 con il quale il Segretario Generale ha attribuito ai Dirigenti la gestione dei budget direzionali per l'esercizio 2024;

VISTA la sentenza n. 210 del 14 ottobre 2022 Corte Costituzionale;

RICHIAMATE le delibere nn. 30/2016, 8/2017, 34/2017, 18/2018, 30/2019 e 56 del 7.5.2020, che avevano confermato la decisione di sospendere il versamento al bilancio dello Stato, in attesa della decisione del Tribunale di Roma, in ordine all'atto di citazione promosso dall'Ente e depositato in data 14 marzo 2017;

RICHIAMATA la sentenza relativa alla causa R.G. 36221/2017 emanata in data 27.3.2023;

RICHIAMATA la delibera n. 110 del 21.9.2023 lett a) riguardante l'azione in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma con conferimento dell'incarico di difesa all'Avv. Alfonso Celotto per il giudizio da promuovere dinanzi al Tribunale di Roma (DSG n. 183 del 20.9.2023);

RICHIAMATA la nota prot. 27671 del 16.11.2023 dell'Unioncamere Nazionale;

CONSIDERATO quanto indicato nella delibera consiliare n. 21 del 6.12.2023 (approvazione del preventivo economico 2024), con riferimento all'eventuale importo da versare allo Stato riferito all'anno 2023 e 2024;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella delibera consiliare n. 21 del 6.12.2023 (approvazione del preventivo economico 2024) e considerato quanto già precedentemente deliberato dalla Giunta con provv. n. 56/2020, l'Ente non ha versato l'importo previsto per contenimento della spesa in attesa della decisione del Tribunale di Roma, provvedendo nel contempo ad accantonare nel bilancio d'esercizio 2023 la somma nell'apposito fondo denominato "Fondo accantonamento per contenimento spese" pari a € 955.059,07;



Deliberazione di Giunta camerale

PRESO ATTO che il Segretario Generale, che coadiuva il processo decisionale della Giunta, esprime parere favorevole all'adozione del presente atto;

CON VOTO unanime dei presenti, palesemente espresso,

DELIBERA

1. di confermare, come già precedentemente deliberato dalla Giunta con provv. n. 56/2020, la sospensione dei versamenti, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa delle annualità dal 2020 e successive fino alla definizione della causa in corso;
2. di accantonare, in attesa della definizione della causa in corso, le somme relative al contenimento della spesa nell'apposito fondo denominato "Fondo accantonamento per contenimento spese".

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.